



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.10.2024
C(2024) 7499 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.10.2024

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte,
Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015
CCI 2014IT06RDRP009**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.10.2024

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015 CCI 2014IT06RDRP009

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione del 28 ottobre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2024) 1225 della Commissione del 20 febbraio 2024.
- (2) Il 23 settembre 2024 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj>.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj>).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj).

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) La modifica dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, Italia, trasmessa alla Commissione il 23 settembre 2024.

Articolo 2

La parte III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 7456 è sostituita dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 23 settembre 2024.

Articolo 4

È approvata la modifica dei finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inseriti nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22.10.2024

Per la Commissione

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



IT
ALLEGATO

Parte III

Finanziamenti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	12 300 000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	5 597 285,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	500 000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	1 000 000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)	0,00
M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
Totale	19 397 285,00